

RISPOSTA. — « Al termine della guerra il 7° reggimento artiglieria, che prima era stanziato a Pisa, si trovava nella zona di Trieste e fu allora disposto, per evitare movimenti, che esso rimanesse provvisoriamente in detta zona, e che a Pisa si formasse un altro reggimento da campagna (43°) con quadri, personale e materiali ivi disponibili.

« In base al principio seguito, nei limiti del possibile, per tutte le unità delle varie armi, di restituire cioè i reggimenti, specie quelli di formazione antica, alle loro sedi normali, e avuto anche riguardo ai voti ripetutamente espressi dalle Amministrazioni comunale e provinciale di Pisa e da varie altre Autorità politiche affinché il 7° reggimento sia conservato in detta città, ove ha sede da oltre mezzo secolo, si è stabilito di far rientrare a Pisa il reggimento stesso sostituendolo nella attuale dislocazione col 43°.

« Il sottosegretario di Stato

« AGNELLI ».

Salvemini. — *Al ministro delle finanze.* —

« Per conoscere: 1° se la legge, che introduce la nuova imposta di fabbricazione negli articoli classificati di lusso, sia interpretata a dovere allorchè viene estesa ai prodotti, che vengono esportati per essere consumati all'estero; 2° in caso affermativo, se crede che questa speciale tassa di esportazione sia destinata a facilitare la espansione all'estero della produzione italiana ».

RISPOSTA. — « Se, come ritengo, l'onorevole interrogante abbia voluto riferirsi alla imposta istituita sulla produzione dei tessuti di lusso e dei guanti dall'allegato A al Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2163, modificato con successivo decreto 8 gennaio 1920, n. 8, posso assicurarlo che in nessun caso l'imposta medesima, così come ne è stata regolata l'applicazione può venire a gravare sui prodotti esportati per essere consumati all'estero, in quanto che l'articolo 2 del detto allegato esplicitamente dichiara esser l'imposta dovuta sui soli prodotti che escono dalle fabbriche per consumo nel Regno.

« In conformità di tale criterio il successivo articolo 7 prescrive che il tributo di cui trattasi va applicato esclusivamente alle merci estratte dalla fabbrica, per vendita fattane a commercianti od a privati o per qualsiasi altra destinazione per consumo del Regno, mentre i prodotti che dal

fabbricante vengono direttamente spediti all'estero sono sempre esenti da tributo, bastando agli effetti di tale esazione che dalle scritture della fabbrica sieno fatte risultare le esportazioni man mano effettuate.

« Accade è vero, e non dico di rado, che merci estratte dalla fabbrica per vendita a commercianti od a privati, e quindi già sottoposte a tributo a norma dell'articolo predetto, sieno dallo acquirente esportate, ovvero che vengano spediti all'estero oggetti confezionati con materie sulle quali, all'estrazione dalla fabbrica o all'importazione, sia stata già pagata l'imposta, ma in tali casi a porre tali merci ed oggetti in condizione di poter vantaggiosamente sostenere sui mercati esteri la concorrenza di quelli similari di produzione forestiera, provvede l'articolo 3 del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 8, il quale, come è noto, autorizza la concessione, sotto osservanza di condizioni e formalità all'uopo già determinate, della restituzione all'esportatore della imposta pagata sulle merci esportate o sulle materie impiegate nella confezione degli oggetti.

« Dopo ciò l'onorevole interrogante vorrà riconoscere come le preoccupazioni dei nostri industriali circa gli intralci che dalla applicazione della nuova imposta potrebbero derivare alla libera espansione all'estero dalla produzione nazionale non siano fondate, da poi che, come si è già chiarito, i prodotti destinati al consumo all'estero sono, nella maggior parte dei casi, ammessi direttamente alla esenzione da tributo e, nei casi in cui il tributo abbiano già assolto, sono sempre ammessi al *drawback*.

« Il sottosegretario di Stato

« MASCIANTONIO ».

Scialabba. — *Ai ministri del tesoro e delle finanze.* — « Per sapere se non credano che sia più che urgente, per le disastrose condizioni finanziarie in cui versano tutti i comuni, di dare attuazione al regio decreto 7 settembre 1919, numero 1632, che, all'articolo 3, contiene la seguente disposizione: « Il provento dei dazi addizionali governativi sulle bevande vinose ed alcooliche e sulle carni, di cui ai decreti luogotenenziali 31 agosto 1916, numero 1090, allegato C, e 28 aprile 1918, numero 551, rimosse durante l'esercizio finanziario 1919-20, sarà dallo Stato corrisposto ai comuni, al netto dell'aggio di esazione,